Il giorno 14 giugno 2002, a Verbania

Tra la BENNET SPA, in persona dei sigg. Invernizzi e Gelpi

E le R.S.A. del Punto Vendita di Verbania, in persona della sig.a Parisi, assistita dalle OOSS FISASCAT CISL e UILTUCS UIL nelle persone dei sigg. Caretti e Gallina ;

Riunitisi per l' esame dell' andamento del Punto Vendita di Verbania, anche a seguito delle recenti evoluzioni del mercato locale e delle problematiche relative al lavoro domenicale:

- Premesso che il Punto Vendita sopracitato attualmente operativo insiste su territori comunali riconosciuti a prevalente economia turistica e che pertanto e' aperto al pubblico tutte le domeniche dell' anno;

- Premesso che l' andamento del Punto Vendita nel corso dei passati esercizi ha confermato il gradimento della clientela all' apertura domenicale come rilevato dall' andamento settimanale degli incassi che trova nella domenica una giornata fondamentale per garantire un corretto equilibrio del Punto Vendita;

- Premesso che il mix di fatturato conferma che, ad esclusione del mese di dicembre, il Punto Vendita si caratterizza per vendite prevalentemente alimentari, con cio' che ne segue in termini di equilibrio economico della gestione;

- Premesso che al fine di garantire un ottimale servizio alla clientela- anche in relazione alla neccessita' di contrastare la sempre piu' agguerrita concorrenza - e' necessaria una forte presenza di personale in dette aperture festive, con i conseguenti esiti negativi sull' andamento del Punto Vendita per effetto degli alti costi del lavoro attualmente in essere per la casistica del lavoro festivo;

- Premesso che in data 05.06.02, BENNET Spa ha inviato disdetta del C.I.A. gia' Simco srl del 6.12.95 e relativo al Punto Vendita di Verbania, recepito da BENNET SPA con accordo del 4.12.2000;

- Considerate le modifiche legislative intervenute nel frattempo in materia di apertura festiva degli esercizi commerciali, ed in particolare la legge 114/98, che hanno profondamente innovato detta materia in considerazione dell' andamento dei consumi e delle abitudini dei consumatori;

si conviene con effetto dalla data odierna:

1) il lavoro domenicale e' disciplinato come segue:

1A) Domeniche e Festivita' infrasettimanali di dicembre:

I lavoratori, ove la prestazione domenicale non rientri in turni ordinari regolari di lavoro, potranno essere chiamati a prestare la propria opera in dette giornate con la corresponsione per ogni ora lavorata di una maggiorazione, comprensiva del trattamento previsto dal c.c.n.l., dell' 80 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all' art. 113, seconda parte ccnl.

1B) Domeniche e Festivita' infrasettimanali comprese tra gennaio e novembre:

I lavoratori, ove la prestazione domenicale non rientri in turni ordinari regolari di lavoro, potranno essere chiamati a prestare la propria opera in dette giornate con la corresponsione per ogni ora lavorata di una maggiorazione, comprensiva del trattamento previsto dal c.c.n.l., dell' 30 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all' art. 113, seconda parte ccnl.

30+35 = 65%

Al personale in forza alla sottoscrizione del presente accordo in aggiunta alla maggiorazione di cui al punto B, viene riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva ad personam del 35 %.

Per il personale assunto dalla data odierna, in aggiunta alla maggiorazione di cui al comma 1 del presente punto B, per i soli mesi di aprile, luglio, agosto settembre, viene riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva del 20%.

2) Premio Aziendale

Il premio aziendale, di cui all' accordo 6.12.95, recepito da BENNET SPA, ora disdettato viene definito nella seguente misura:

€ 72, 30 per tutti i livelli.

Detto premio, riproporzionato per il personale part-time, maturera' per tutte le tipologie contrattuali secondo la seguente progressione:

50 % dal 18° mese di anzianita';
100% dal 37° mese di anzianita';

3) Differenze cassa

Al fine di ridurre il contenzioso relativo ai provvedimenti in merito a differenze cassa, si conviene che nel caso si verifichino differenze cassa nel corso dell' anno di calendario, l' azienda potra' adottare i seguenti provvedimenti:

- le prime 3 differenze cassa: biasimo verbale
- le successive 3 " " : biasimo scritto
- le successive 3 " " : multa ore 1
- le successive 3 " " : multa ore 2
- le successive 3 " " : multa ore 4

4) Validita' ed efficacia

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni pattuizione passata e specificatamente l' accordo gia' simco srl del 6.12.95, ed ha validita' ed efficacia per tutto il personale in forza e di futura assunzione presso il Punto Vendita di Verbania o punti vendita di futura apertura nella stessa provincia a far data dalla data odierna e avra' validita' fino al 31.12.2005 e verra' di anno in anno tacitamente rinnovato salvo disdetta da darsi con preavviso di tre mesi mediante raccomandata ar

BENNET SPA

R.S.A.

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL